PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

D E T E R M I N A Z I O N E

Numero **1314**

Di data **24.09.2021**

Oggetto: **ART. 14 L.R. 7/1992. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE ANNUO PER LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE CHE I COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI SONO TENUTI A VERSARE AI SENSI DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1990, N. 233 AI FINI DELL'ASSICURAZIONE INVALIDITA' – VECCHIAIA – SUPERSTITI (IVS) RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2020 – MENSILITA' GENNAIO-SETTEMBRE**

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare visto l'articolo 14 che prevede la concessione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, iscritti alla rispettiva gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali, operanti in aziende che si trovano in condizioni particolarmente sfavorite, a decorrere dal 1° gennaio 1992, di un contributo regionale annuo sulla contribuzione previdenziale che gli stessi sono tenuti a versare ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 223 per l'assicurazione Invalidità – Vecchiaia – Superstiti (IVS);

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 3313 del 19 dicembre 2008, avente per oggetto "Legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 – art. 14. Criteri per l'individuazione delle aziende agricole operanti in condizioni particolarmente sfavorite", con cui sono state individuate ai fini del contributo in oggetto quali aziende operanti in condizioni particolarmente sfavorite quelle ubicate nelle zone svantaggiate indicate al paragrafo 5.1 (DISPOSIZIONI GENERALI – Applicazione territoriale) del "Piano di Sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento per il periodo 2007 – 2013", approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta provinciale n. 651 del 14 marzo 2008, nonché quelle ubicate ad un'altitudine superiore ai 900 m. s.l.m. e che ha stabilito che i nuovi criteri siano applicati a partire dalle domande di contributo presentate a decorrere dal 1° gennaio 2009;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2613 del 13 dicembre 2013 che proroga i medesimi criteri fino all'adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2014-2020. La nuova programmazione per il periodo 2014-2020 è stata approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1487 del 31 agosto 2015. A differenza della precedente programmazione in cui si erano individuate le cosiddette "zone svantaggiate" di cui si è detto sopra e in considerazione del fatto che ai fini della normativa comunitaria (Direttiva del Consiglio CEE n. 268/75 e dal D.Lgs. 146/97) il territorio provinciale è

classificato come zona svantaggiata di montagna, nella nuova programmazione non si è ritenuto di individuare ulteriori zone svantaggiate. Ciò nonostante la zonizzazione utilizzata ai fini dell'articolo 14 della legge regionale n. 7/1992 mantiene la sua validità e viene confermata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1942 del 2 novembre 2015;

visto l'articolo 15 della citata legge regionale 25 luglio 1992, n .7, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 17, che prevede che il contributo è pari al 50 per cento dell'importo versato per la contribuzione previdenziale dovuta ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233;

visto l'ultimo periodo dell'articolo 15 della citata legge regionale 25 luglio 1992, n .7 aggiunto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2017, n. 11, secondo il quale per le aziende della provincia di Trento che operano ad un'altitudine superiore ai 900 m s.l.m. l'ammontare del contributo è determinato fino al 70 per cento annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione;

visto il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 2017, n. 11 che prevede che la modifica da ultimo citata si applica alle domande relative ai versamenti effettuati per gli anni successivi al 2016;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 57 del 12.04.2021 con cui è stato determinato il contributo in argomento per le aziende trentine che operano ad un'altitudine superiore ai 900 m. s.l.m. nel modo seguente:

- 60% di quanto versato per la contribuzione previdenziale dovuta ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni per le aziende che operano ad un'altitudine superiore ai 900 m. s.l.m. e fino ai 1200 m. s.l.m.;
- 70% di quanto versato per la contribuzione previdenziale dovuta ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni per le aziende che operano ad un'altitudine superiore ai 1200 m. s.l.m.;

visto l'articolo 16 della citata legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, come modificato dalla legge regionale 23 maggio 2008, n. 3, che stabilisce che i coltivatori diretti, mezzadri e coloni interessati sono tenuti a presentare domanda entro tre mesi dalla scadenza dell'ultima rata della contribuzione previdenziale obbligatoria dell'anno di competenza;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 802 del 20.04.2007 con cui, nell'accogliere un ricorso contro le modalità di determinazione del termine di presentazione delle domande, ha ritenuto opportuno – anche se con motivazioni diverse da quelle sostenute nel ricorso - che i tre mesi dalla scadenza dell'ultima rata di versamento della contribuzione previdenziale siano computati dal giorno successivo onde evitare la sovrapposizione temporale di due procedimenti (versamento dei contributi previdenziali e domanda di contributo regionale), ancorché riferiti a due enti diversi;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 679 del 03.05.2021 che stabilisce che ai fini della concessione del contributo previsto dall'articolo 14 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, le domande per l'anno di riferimento 2020, sono presentate entro il 31 dicembre dell'anno successivo;

visto l'articolo 1, comma 9-ter, del regolamento di esecuzione della legge regionale 25 luglio n. 7, approvato con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L. con il quale è stato stabilito che le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'erogazione del contributo di cui agli articoli 14 e seguenti della legge regionale n. 7 del 1992 nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013/UE concernente "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" del settore agricolo";

vista la circolare dell'I.N.P.S. n. 82 del 08.07.2020 con cui sono stati determinati i contributi obbligatori dovuti per l'anno 2020 dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e fissati

i termini di scadenza per il relativo pagamento: 16 luglio 2020, 16 settembre 2020, 16 novembre 2020 e 18 gennaio 2021;

visto l'articolo 16 del decreto legge 28 ottobre 2020, n 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ai sensi del quale le imprese appartenenti alle filiere dell'agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, sono state esonerate dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa al mese di novembre 2020;

visto l'articolo 16-bis del decreto n. 137 del 2020 (modificato dall'articolo 19 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69), con il quale è stato esteso l'esonero anche alle mensilità relative ai mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 e ha subordinato, espressamente, il riconoscimento della misura agevolativa al rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, segnatamente, delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19";

visto l'articolo 10, comma 6, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 ("Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea", per brevità "decreto mille proroghe"), in base al quale per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero previsto dagli articoli 16 e 16-bis del decreto legge n. 137 del 2020 è sospeso il pagamento della rata in scadenza 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 gennaio 2021. L'INPS, tenuto conto della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19 e acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con i messaggi n. 2263 dell'11 giugno 2021 e n. 2418 del 25 giugno 2021 - facenti seguito ai messaggi n. 103 del 13 gennaio 2021 e n. 587 del 10 febbraio 2021 - ha comunicato ai contribuenti potenzialmente destinatari dell'esonero il differimento delle scadenze dei versamenti previdenziali relativi all'ultimo trimestre 2020 alla definizione della procedura di esonero;

considerato, pertanto, che alla data di questo provvedimento non risultano ancora versate le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2020;

ritenuto pertanto quantificare gli importi del contributo regionale per l'anno 2020 con riferimento ai 9 dodicesimi del versamento previdenziale 2020, cioè relativi alle mensilità da gennaio a settembre 2020, rinviando ad un successivo provvedimento la quantificazione degli importi del contributo regionale per le mensilità da ottobre 2020 a dicembre 2020, una volta che saranno state definite le procedure di concessione dell'esonero da parte dell'INPS;

considerato che ai fini dell'erogazione del contributo è necessario escludere le quote versate quali contributo per gli infortuni (INAIL) e la maternità;

vista l'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nella quale è stata calcolata per i diversi importi del versamento previdenziale I.V.S. la misura del contributo regionale. Al riguardo si precisa che, al fine di evitare che il contributo regionale nel caso di più unità attive superi i limiti massimi del 50%, 60% e 70% del versamento previdenziale I.V.S., come previsto dall'art.15 della L.R. n. 7/1992, nei calcoli esposti nella tabella allegata è stato applicato l'arrotondamento al centesimo di euro per difetto;

visto l'articolo 35, della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, come modificato dall'articolo 50 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, che attribuisce al Dirigente dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa la competenza a esaminare le domande presentate all'Agenzia medesima e a decidere in merito alle stesse,

d e t e r m i n a

gli importi del contributo regionale annuo previsto dall'articolo 14 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, per la contribuzione previdenziale ai fini dell'assicurazione Invalidità – Vecchiaia – Superstiti (IVS) dovuta dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla rispettiva gestione ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233 con riferimento all'anno 2020, come quelli risultanti dalla tabella allegata alla presente determinazione, che forma parte integrante e sostanziale della medesima.

DATI CONTABILI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
Trento, 24.09.2021

IL DIRIGENTE
dott. Gianfranco Zoppi

Allegato alla Determinazione n. 1314 di data 24.09.2021

CONTRIBUTO SUI VERSAMENTI I.V.S. DOVUTI DA COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI
L.R. 7/92 - ANNO 2020 - MENSILITA' GENNAIO - SETTEMBRE 2020

INAIL ZONE SVANTAGGIATE	€ 532,18		MATERNITA'	€ 7,49

Zone montane e svantaggiate

	Tot. contribuzione		inail		maternità		TOTALE I.V.S.	9/12 TOTALE I.V.S.	CONTRIBUTO 50%	CONTRIBUTO 60%	CONTRIBUTO 70%
fascia 1	2.871,55	-	532,18	-	7,49	=	2.331,88	1.748,91	**874,45**	**1.049,34**	**1.224,23**
fascia 2	3.613,49	-	532,18	-	7,49	=	3.073,82	2.305,37	**1.152,68**	**1.383,21**	**1.613,75**
fascia 3	4.355,43	-	532,18	-	7,49	=	3.815,76	2.861,82	**1.430,91**	**1.717,09**	**2.003,27**
fascia 4	5.097,37	-	532,18	-	7,49	=	4.557,70	3.418,28	**1.709,13**	**2.050,96**	**2.392,79**

Ultrasessantacinquenni – Zone montane e svantaggiate

	Tot. contribuzione		inail		maternità		TOTALE I.V.S.	9/12 TOTALE I.V.S.	CONTRIBUTO 50%	CONTRIBUTO 60%	CONTRIBUTO 70%
fascia 1	1.705,61	-	532,18	-	7,49	=	1.165,94	874,46	**437,22**	**524,67**	**612,11**
fascia 2	2.076,59	-	532,18	-	7,49	=	1.536,92	1.152,69	**576,34**	**691,61**	**806,88**
fascia 3	2.447,55	-	532,18	-	7,49	=	1.907,88	1.430,91	**715,45**	**858,54**	**1.001,63**
fascia 4	2.818,51	-	532,18	-	7,49	=	2.278,84	1.709,13	**854,56**	**1.025,47**	**1.196,39**